



COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLO
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI VINCOLO IDROGEOLOGICO**

Approvato con D.C.C. n. 005/2004

INDICE:

- Art 1. Ambito di applicazione.
- Art 2. Presentazione delle domande di autorizzazione delle dichiarazioni di inizio lavori.
- Art 3. Termini dei procedimenti amministrativi relativi a domande di autorizzazione o dichiarazioni di inizio lavori.
- Art 4. Soggetti aventi titolo alla presentazione delle domande di autorizzazione o delle dichiarazioni di inizio lavori.
- Art 5. Validità delle autorizzazioni e delle dichiarazioni.
- Art 6. Varianti in corso d'opera.
- Art 7. Lavori di ripristino.

Art. 1: "Ambito di applicazione"

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 40 della legge regionale 21 marzo 2000 (Legge forestale della Toscana) e successive modifiche e integrazioni, di seguito denomina "Legge forestale" disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni in relazione alle attività che interessano i boschi, l'area forestale ed i terreni non boscati sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici.
2. Il presente Regolamento si applica a tutti i boschi, come definiti dall'art. 3) della Legge Forestale della Toscana ed ai terreni, anche non boscati, sottoposti a vincolo idrogeologico.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutto il territorio del Comune di Uzzano.
4. La realizzazione di opere o lavori previsti dal presente Regolamento è soggetta alle disposizioni della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 con le variazioni e integrazioni.

Art. 2: "Presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni di inizio lavori"

Per gli interventi di qualunque natura la cui esecuzione è soggetta ad autorizzazione o dichiarazione di inizio lavori in base alla Legge forestale o la Regolamento Forestale della Toscana, i soggetti indicati all'art. 5 del presente Regolamento sono tenuti a presentare all'Area Urbanistica del Comune di Uzzano, la domanda di autorizzazione o la dichiarazione con le modalità come di seguito indicate.

1. Le domande di autorizzazione, nonché le dichiarazioni di inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico, dovranno essere presentate unicamente al Protocollo Generale, corredate in duplice dei documenti indicati nei moduli messi a disposizione dal Servizio.
2. Le richieste di autorizzazione edilizia dovranno rispettare le norme vigenti in materia di bollo.
3. L'Amministrazione Comunale fornisce appositi moduli per la presentazione delle domande e delle dichiarazioni di cui al comma 1 e l'eventuale modello digitale predisposto con software fornito dall'Amministrazione Comunale.
4. Le domande e le dichiarazioni si compongono di una parte riservata al richiedente e contenente:
 - a) L'oggetto della domanda;
 - b) Le generalità con i dati anagrafici completi, il domicilio, il codice fiscale di ogni avente titolo se persona fisica, (anche se trattasi di legale rappresentante di una società, amministratore di condominio ecc.), diversamente anche l'esatta denominazione della società con l'indicazione della partiva iva e della sede

legale. Si precisa inoltre che nel caso di variazione di domicilio o di sede legale, durante la validità dell'autorizzazione, dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Area Urbanistica;

- c) L'esatta indicazione della località oggetto di intervento comprensivo del numero civico, ove questo esista;
- d) L'esatta indicazione dei dati catastali oggetto di intervento;
- e) Rispetto delle norme vigenti in materia di bollo;
- f) Il titolo in base al quale il richiedente presenta l'istanza.

5. La parte riservata al progettista dovrà indicare:

- a) Le generalità con i dati anagrafici completi, il domicilio, il codice fiscale, il numero di iscrizione all'albo professionale;
- b) Nel caso di richiesta di autorizzazione e di dichiarazione di inizio lavori dovrà essere allegata una dichiarazione asseverante la conformità delle opere da realizzare alla normativa vigente (L. R. 39 del 21.03.2000 e Regolamento Forestale Toscana) dichiarare di aver eseguito il progetto sulla base di rilievi dello stato di fatto reale ed attuale dei luoghi nonché la veridicità dei dati identificativi

6. Atti costituenti il progetto.

Gli interventi devono essere rappresentati mediante un progetto, costituito dagli elaborati prescritti dalla presente direttiva:

- 1) Estratto di aerofotogrammetrico con indicazione dell'area d'intervento estesa ad un intorno significativo con evidenziato il perimetro dell'immobile oggetto dell'intervento;
- 2) Estratto di mappa catastale con perimetrazione dell'area aggiornato in scala 1:1000 o 1:2000 esteso per un raggio di 200 m nelle zone extraurbane e di 100 m nelle zone urbane, con l'esatta indicazione delle particelle, ovvero del lotto e/o edificio con apposite campiture;
- 3) Planimetria in scala 1/200 con indicazione:
 - Delle quote planimetriche ed altimetriche sia del lotto interessato che degli spazi pubblici prospicienti, riferite a punti fissi facilmente identificabili e stabili nel tempo, completata con linee a curve di livello con equidistanza idonea a rappresentare lo stato dei luoghi in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'area;
 - Delle strade, dei parcheggi, delle linee ferroviarie, degli elettrodotti di alta tensione, dei corsi d'acqua e di tutti gli altri elementi che possono condizionare la progettazione ai fini del rispetto idrogeologico
- 4) Profili dell'andamento altimetrico dell'intervento o dell'opera rispetto al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti (nel caso di interventi che comportino modifica della sagoma dell'edificio).
- 5) Piante nella scala minima di 1:100 complete di tutte le indicazioni necessarie alla lettura completa dell'intervento che si intende realizzare.
- 6) Sezioni nella scala minima di 1:100, in numero e posizione sufficienti a fornire una completa rappresentazione altimetrica dell'opera interessata dal progetto, con tutte le quote di riferimento. Nel caso di nuovi interventi, o di interventi

sull'esistente che comportino modifiche della sagoma dell'immobile, le sezioni dovranno inoltre contenere gli ulteriori elementi atti a rappresentare compiutamente i rapporti altimetrici con le aree scoperte e gli immobili contigui.

- 7) Elaborati atti a dimostrare l'assenza delle condizioni di rischio legati a fenomeni di esondazione o ristagno così come previsto dalla D.C.R. 211.06.1994, n. 230, in tutti i casi in cui l'intervento ricada in zona soggetta a detta tutela.
- 8) Relazione tecnico illustrativa contenente l'identificazione dell'immobile, l'illustrazione del progetto, la dimostrazione di conformità del medesimo al presente Regolamento e alle norme in materia idrogeologica.
- 9) Indagine di carattere geologico e/o geotecnico, redatta nelle forme e con contenuti precisati dall'art. 75 di cui alla D.P.G.R. 8.8.2003 n. 48/R.
- 10) Documentazione fotografica generale e di dettaglio dell'immobile proporzionata alla natura e complessità del medesimo.
Le foto dovranno essere timbrate, datate e sottoscritte dal tecnico rilevatore. La documentazione fotografica sarà corredata da una planimetria con l'indicazione dei punti di ripresa.
E' consentito agli utenti presentare documentazioni fotografiche riprodotte e stampate con mezzi informatici, per rappresentazioni virtuali e dello stato di fatto.

Sugli stessi ricade la responsabilità di eventuali immagini modificate o alterate, tese a dare una illustrazione diversa della visione reale.

Ogni tipo di rappresentazione integrativa è consentita a condizione che sia sempre evidente la distinzione fra l'aspetto virtuale e quello reale.

- 11) Gli elaborati costituenti il progetto dovranno riprodurre lo STATO ATTUALE, lo STATO DI PROGETTO e lo STATO SOVRAPPOSTO devono essere nel formato da cm. 21x29,7 a cm. 21x31 o ad esso ridotti mediante piegatura.
- 12) Gli atti di cui al progetto devono essere firmati, sin dal momento della presentazione da chi ha titolo a richiedere l'autorizzazione o effettua la dichiarazione e da tecnico abilitato alla progettazione. Gli elaborati costituenti il progetto saranno forniti in doppia copia.
- 13) Nella domanda di autorizzazione e nella dichiarazione sono altresì indicati il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, e l'eventuale direttore dei lavori. Eventuali variazioni saranno comunicate al Comune.

Art. 3: "Termini dei procedimenti amministrativi relativi a domande di autorizzazione o dichiarazioni di inizio lavori"

1. I procedimenti relativi a domande di autorizzazione si concludono entro 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda, fatta eccezione per quelli relativi ad interventi da realizzarsi nell'ambito dei parchi nazionali, regionali, provinciali e nelle riserve naturali, di cui all'art. 68 della Legge forestale, per i quali i termini si conformano a quanto previsto dall'art. 13) della l. 394/1991. Il procedimento di

autorizzazione si conclude con emissione di atto autorizzativo a firma del Responsabile dell'Area Urbanistica ;

2. Le dichiarazioni di inizio lavori previste dalla Legge forestale o dal Regolamento, di seguito chiamate dichiarazioni, sono presentate al Comune almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori. Entro 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione il Responsabile dell'Area Urbanistica , con provvedimento motivato, comunica il divieto di dar corso agli interventi previsti nella dichiarazione nel caso che gli stessi non siano conformi a quanto stabilito dalla Legge forestale o dal Regolamento. Entro i suddetti 20 giorni il Responsabile dell'Area Urbanistica può dettare prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione degli interventi previsti.
3. Qualora il responsabile del procedimento accerti che la documentazione è incompleta o comunque che la stessa non è sufficiente ai fini dell'esame del progetto, provvederà a richiedere all'interessato, gli atti o elaborati mancanti, come indicato al precedente comma. Nel caso in cui l'interessato non provveda alla integrazione del progetto entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, si procederà all'archiviazione della pratica. Qualora la natura o complessità degli atti richiesti ad integrazione lo giustifichino, su motivata richiesta dell'interessato potranno essere assegnati termini temporali maggiori, in tal caso il responsabile del procedimento comunicherà agli interessati l'accoglimento o il diniego all'assegnazione del nuovo termine.
4. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni non corredate di tutti i dati o della documentazione prevista, all'art. 2 del presente regolamento, non sono valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito dell'invio da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancanti. Il responsabile del procedimento provvede a comunicare agli interessati, entro 20 giorni per le dichiarazioni, ed entro 30 giorni per le autorizzazioni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio dell'istruttoria. Il responsabile del procedimento può accogliere domande o dichiarazioni corredate da una documentazione semplificata qualora siano relative ad interventi di modesta entità
5. Il responsabile del procedimento può, con provvedimento motivato, richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta, e fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.
6. Per le domande di autorizzazione l'avvio di procedimento è comunicato all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento della pratica all'Ufficio Protocollo del Comune. Tale comunicazione non è obbligatoria ove il procedimento sia concluso prima di trenta giorni.
7. Per le dichiarazioni il procedimento si conclude per silenzio-assenso dopo 20 giorni dal ricevimento delle stesse, fatto salvo i casi indicati ai precedenti commi 2, 3 e 4.

Art. 4: "Soggetti aventi titolo alla presentazione delle domande di autorizzazione o delle dichiarazioni di inizio lavori"

1. In riferimento ai terreni oggetto dei lavori, le domande di autorizzazione e le dichiarazioni possono essere presentate dai seguenti soggetti:
 - a) Il proprietario;
 - b) Il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso nei limiti consentiti dal titolo stesso;
 - c) Il comproprietario;
 - d) L'Amministratore di condominio.
2. In tutte le domande o dichiarazioni il richiedente deve dichiarare a mezzo di apposita autocertificazione di avere titolo ad eseguire le opere o lavori oggetto delle stesse.
3. Nel caso di persone giuridiche, la domanda o dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile, specificando le generalità della persona giuridica ed il titolo in base al quale quest'ultima è legittimata alla presentazione della stessa
4. L'autorizzazione è rilasciata sulla base di quanto dichiarato dal richiedente, facendo salvi i diritti di terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti.
5. Le dichiarazioni di inizio lavori si presenteranno corredate da autocertificazione a firma della proprietà o possessore secondo quanto indicato al comma 4 dell'art. 2 del presente regolamento, più dichiarazione asseverante da parte di tecnico incaricato della progettazione come indicato ai comma 5 dell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 5: "Validità delle autorizzazioni e delle dichiarazioni"

1. La validità temporale massima delle autorizzazioni per le trasformazioni e le opere, è di 5 anni. Nell'atto autorizzativo può essere indicato un termine di validità inferiore.
2. I lavori e le attività soggette a dichiarazione devono essere eseguiti entro il termine massimo di 3 anni dalla data di presentazione della stessa.
3. Le autorizzazioni o le dichiarazioni relative ad opere o lavori per i quali è necessario anche il rilascio di concessioni o autorizzazione ai sensi delle norme urbanistiche o paesaggistiche, hanno validità fino alla scadenza di quest'ultimo provvedimento abilitativo comunale, fatto salvo che nell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico sia indicata una diversa data di scadenza.

4. La validità temporale delle autorizzazioni per le trasformazioni e le opere può essere prorogata a seguito della presentazione di motivata istanza, almeno sessanta giorni prima della scadenza. Nell'atto con cui viene accordata la proroga dell'autorizzazione, è indicata la scadenza della stessa e possono essere impartite ulteriori prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle condizioni dei luoghi.
5. Ai fini del completamento di opere o lavori per i quali è scaduta la validità temporale dell'autorizzazione può essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione stessa. Per le opere o i lavori soggetti a dichiarazione d'inizio lavori la cui validità sia scaduta deve essere presentata una nuova dichiarazione.
6. Qualora, durante l'esecuzione di lavori, si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, l'ente competente può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni. Tali provvedimenti cautelativi si applicano anche ai lavori o alle opere soggetti a dichiarazione o eseguibili senza autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

Art. 6: "Varianti in corso d'opera"

1. Quando si rendano necessarie varianti rispetto ai progetti, ai lavori od alle modalità di esecuzione degli stessi già autorizzati, gli interessati devono acquisire specifica autorizzazione prima di porre in esecuzione le varianti stesse.
2. Nei casi in cui i lavori siano soggetti a dichiarazione, le varianti sono comunicate con nuova ed apposita dichiarazione in cui sono evidenziate le varianti stesse; dalla data di presentazione della dichiarazione di variante decorre il termine di 20 giorni entro cui possono essere dettate prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori. Decorso tale termine i lavori in variante possono essere iniziati.

Art. 7: "Lavori di ripristino"

1. A seguito di infrazioni alla Legge forestale, al Regolamento Forestale o al presente Regolamento, a far data dalla notifica del sommario processo verbale con cui è contestata la violazione, è avviato d'ufficio il procedimento amministrativo ai fini dell'eventuale adozione delle prescrizioni, di cui all'art. 85 della Legge forestale, per l'esecuzione dei lavori di ripristino, consolidamento od adeguamento dello stato dei luoghi.
2. Il procedimento si conclude entro 365 giorni con provvedimento di intimazione a firma del Responsabile dell'Area Urbanistica al trasgressore per l'esecuzione dei lavori di ripristino e delle altre opere o lavori necessari ove sia accertata l'esigenza di ricostituire superfici boscate o di assicurare la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque. Può inoltre essere richiesta la preliminare presentazione di un

progetto delle opere o dei lavori. Il provvedimento d'intimazione deve essere notificato anche al proprietario del terreno.

3. *Per il mantenimento di trasformazioni o di opere realizzate in violazione della Legge forestale o del presente Regolamento, i soggetti indicati all'art. 5, comma 1 devono presentare domanda di autorizzazione in sanatoria entro 90 giorni dalla data di notifica del sommario processo verbale con cui e' contestata la violazione. La domanda di autorizzazione in sanatoria interrompe i termini del procedimento di imposizione del ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 2.*
4. *Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria può' avvenire solo nel caso in cui le opere o trasformazioni effettuate risultino autorizzabili in base alle disposizioni del presente Regolamento e le stesse non risultino incompatibili con l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori, ferme restando le prescrizioni e gli adeguamenti ritenuti necessari a tale scopo. Il rilascio della suddetta autorizzazione e' condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido. Il procedimento di sanatoria e' sospeso fino alla conclusione del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative.*
5. *Resta fermo il potere di dettare prescrizioni per il ripristino dello stato dei luoghi, per il consolidamento o per l'adeguamento delle opere, anche prima dello scadere del termine di 90 giorni di cui al comma 3, ove ciò' sia motivato dall'esigenza di assicurare la stabilità dei suoli o la regimazione delle acque.*
6. In tutti i casi in cui i lavori imposti ai sensi dell'art. 85 della Legge forestale non vengano eseguiti, ferme restando le sanzioni previste, si procede ai lavori di ripristino in danno del trasgressore ai sensi del comma 4 dello stesso art. 85.

Le sanzioni previste dal Cap. IV del Tit. V della L.R. n. 39 del 21.03.2000 vengono introitate dal Comune sul capitolo di Bilancio e versate a mezzo bollettino di c/c postale n. 111518 intestato a Comune di Uzzano – Servizio di Tesoreria.